

Repubblica e
Cantone Ticino
Dipartimento
dell'educazione,
della cultura e
dello sport
Divisione della
formazione
professionale
Via Vergio 18
C.P. 367
6932 Breganzona
tel. 091 815 31 00
fax 091 815 31 09
e-mail:
decs-dfp@ti.ch
internet:
www.ti.ch/decs/dfp



Informazioni sull'assunzione di apprendisti per l'anno 2008

Invito ad assumere apprendisti

All'inizio dell'estate, la Divisione della formazione professionale pubblica un inserto speciale di *Ticino in formazione* riguardante l'assunzione di apprendisti. Come negli scorsi anni, questo inserto viene spedito sia ad aziende che regolarmente formano apprendisti, sia ad aziende che da tempo non hanno più concluso un contratto di tirocinio. Ci permettiamo di sollecitare, in modo particolare, queste ultime in modo che rivedano la loro decisione richiamando loro l'importanza che riveste la formazione professionale nell'ambito dell'economia cantonale.

Marketing dei posti di tirocinio

Come negli anni scorsi, è in corso la campagna di reperimento di aziende formatrici (progetto Promotir Melius). Gli ispettori di tirocinio della nostra Divisione prenderanno contatto con le aziende al fine di ottenere nuovi posti di tirocinio.

Ordinanze sulla formazione professionale di base

La formazione in azienda, così come quella a scuola e nei corsi interaziendali e la procedura di qualificazione (esame finale), è disciplinata per singole professioni da *Ordinanze sulla formazione professionale di base* emanate dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT). Con l'entrata in vigore dell'attuale Legge federale sulla formazione professionale, il 1. gennaio 2004, queste nuove ordinanze sostituiscono gradatamente i vecchi *Regolamenti di tirocinio* emanati sulla base del diritto previgente. Nel 2008 sono entrate in vigore le *Ordinanze sulla formazione professionale di base* concernenti le seguenti professioni:

- addetta / addetto alla cura dei tessuti;
- agente tecnico di materie sintetiche;
- assistente di studio veterinario;
- costruttrice / costruttore di impianti di ventilazione;
- costruzione delle vie di traffico (campo

- professionale);
- fabbricante di strumenti musicali;
- fiorista;
- installatrice / installatore di impianti sanitari
- installatrice / installatore di riscaldamenti;
- laboratorista;
- lattoniera / lattoniere;
- macellaia salumiera / macellaio salumiere
- odontotecnica / odontotecnico;
- policostruttrice / policostruttore;
- professionista del cavallo;
- segantino di produzione per l'industria del legno;
- tecnologo d'imballaggio.

In aggiunta alle prescrizioni elencate sopra e relative a formazioni che portano al conseguimento dell'attestato federale di capacità, entrano pure in vigore le seguenti ordinanze relative a formazioni biennali finalizzate all'ottenimento del certificato federale di formazione pratica; formazioni che tengono particolarmente conto delle necessità individuali delle persone in formazione:

- addetta / addetto alla tecnica della costruzione;
- addetta / addetto alle policostruzioni;
- addetta / addetto alimentarista;
- addetta / addetto di macelleria;
- assistente d'ufficio;
- costruzione delle vie di traffico (campo professionale);
- custode di cavalli;
- fiorista.

Le *Ordinanze sulla formazione di base* sono automaticamente trasmesse alle aziende formatrici e possono essere consultate e scaricate dal sito internet dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia <http://www.bbt.admin.ch/themen/grundbildung/00470/index.html?lang=it> dove si possono trovare anche i piani di formazione, o richiести alla Divisione della formazione professionale. Agli apprendisti del primo anno di tirocinio le prescrizioni saranno consegnate dalla Direzione della scuola nel corso dell'autunno.

Documentazione

Nel presente allegato troverete:

- le disposizioni riguardanti l'assunzione di apprendisti e la stipulazione del contratto di tirocinio;
- l'elenco aggiornato delle retribuzioni da accordare agli apprendisti del Cantone unitamente all'elenco degli orari settimanali massimi applicabili; questi sono stati raccolti dalla Divisione presso le organizzazioni del mondo del lavoro;
- i recapiti telefonici e gli indirizzi e-mail degli uffici di formazione.

Paolo Colombo
Direttore della Divisione della
formazione professionale
091 815 31 01
decs-dfp@ti.ch

Franco Gozzi
Capoufficio amministrativo,
delle finanze e del controllo
091 815 31 11
franco.gozzi@ti.ch



Disposizioni riguardanti l'assunzione di apprendisti e la stipulazione del contratto di tirocinio

Avviso ai datori di lavoro

La Divisione della formazione professionale (in seguito DFP), in Breganzona (via Vergiò 18) comunica che l'assunzione degli apprendisti e la stipulazione del contratto di tirocinio sono regolate dalle seguenti disposizioni.

1. Autorizzazione a formare apprendisti

L'azienda che intende formare per la prima volta apprendisti in una determinata professione deve prendere contatto, prima della stipulazione del contratto di tirocinio, con la DFP (v. recapiti telefonici e indirizzi e-mail indicati nella parte finale delle presenti disposizioni).

L'assunzione dell'apprendista può avvenire solo dopo la formale autorizzazione rilasciata dalla DFP.

2. Requisiti chiesti per l'operatore della formazione professionale pratica

L'operatore della formazione

professionale pratica è obbligato a frequentare gli appositi *Corsi di base per formatori di apprendisti*.

L'intera offerta formativa e la procedura d'iscrizione ai corsi sono consultabili online all'indirizzo www.ti.ch/cff.

Per ulteriori informazioni viaggiate contattare la Direzione del Centro di formazione per formatori, telefono: 091 960 77 60, e-mail decs-cff.info@ti.ch.

3. Epoca di assunzione

L'assunzione degli apprendisti deve avvenire, al più tardi, con l'inizio dell'anno scolastico.

Per circostanze speciali, fondati motivi o in casi eccezionali, l'assunzione può avvenire anche più tardi, dopo il 31 ottobre solo previa autorizzazione della DFP.

4. Notifica di assunzione

Al più presto, dev'essere inviato alla DFP l'apposito modulo di notifica di assunzione, debitamente completato, per consen-

tire la convocazione degli apprendisti a scuola.

5. Contratto di tirocinio

Il contratto di tirocinio deve essere stipulato prima dell'inizio del periodo di prova e inviato direttamente, nei tre esemplari, alla DFP che provvederà ad omologarli. Nel caso fossero stipulati più contratti di tirocinio, devono essere presentati tutti i contratti per le singole parti di formazione.

6. Materiale per la stipulazione del contratto di tirocinio

I formulari per la notifica di assunzione (cfr. punto 4) e per la stipulazione del contratto di tirocinio (cfr. punto 5) sono scaricabili da Internet all'indirizzo www.ti.ch/decs/dfp/sportello/ Chi non possedesse un allacciamento internet è invitato a rivolgersi agli Uffici di formazione della DFP.



7. Et  dell'apprendista

L'apprendista deve avere 15 anni compiuti; fanno eccezione alcuni tirocini in cui viene richiesto il compimento di un'et  superiore. Per gli apprendisti che compiono i 15 anni dopo l'inizio del tirocinio, ma entro il 31 dicembre dello stesso anno, deve essere allegata alla notifica una domanda di assunzione in deroga all'et  minima, unitamente ad un certificato medico di nulla osta.

8. Periodo di prova

Il periodo di prova, che   compreso nella durata del tirocinio,   di almeno un mese e pu  durare al massimo 3 mesi. La durata, concordata tra le parti, deve figurare nel contratto. Durante il periodo di prova le parti possono disdire il rapporto di lavoro in qualsiasi tempo con 7 giorni di preavviso. Qualora la scelta della professione da parte dell'apprendista necessitasse di ulteriori accertamenti, il periodo di prova pu , su richiesta delle parti contraenti e prima della scadenza del 1  periodo, essere prorogato fino al massimo di 6 mesi dall'inizio del tirocinio con l'approvazione del rispettivo

Ufficio di formazione. Nel caso fossero stipulati pi  contratti di tirocinio, il periodo di prova per singole parti della formazione dura di regola un mese.

9. Assunzione di apprendisti stranieri, in particolare di frontalieri

Con l'entrata in vigore degli accordi sulla libera circolazione delle persone dell'Unione europea (Romania e Bulgaria esclusa) e dell'AELS, l'approvazione del contratto soggiace solo alle norme sulla formazione professionale. Gli apprendisti di cittadinanza straniera devono comunque ottenere un permesso personale da parte dell'autorit  cantonale di polizia prima di iniziare la loro attivit . Per gli apprendisti stranieri non domiciliati deve essere presentato preventivamente il contratto di tirocinio alla DFP, con allegata una fotocopia dell'ultimo permesso personale in possesso dell'apprendista. In seguito, con il contratto di tirocinio approvato, l'azienda formatrice deve inoltrare la domanda di permesso di lavoro all'Ufficio regionale degli stranieri. In aggiunta all'insegnamento obbligatorio gli apprendisti stranieri possono essere chiamati a frequentare, per mezza giornata settimanale durante un semestre, i corsi di recupero offerti per elaborare a fondo le materie obbligatorie.

10. Convocazione a scuola

Con l'invio della notifica di assunzione   automaticamente regolata l'iscrizione a scuola. La convocazione degli apprendisti alle lezioni avviene direttamente da parte delle Direzioni scolastiche negli ultimi giorni del mese di agosto; si invitano gli interessati a evitare di chiedere informazioni al riguardo telefonicamente. Si raccomanda in modo particolare l'invio della notifi-

ca di assunzione al pi  presto, indipendentemente dalla data effettiva d'inizio dell'attivit , per permettere la tempestiva convocazione dell'apprendista ai corsi scolastici.

11. Anno di base del tirocinio

Gli Uffici di formazione emanano disposizioni particolari per le professioni soggette all'anno di base del tirocinio nel primo anno di tirocinio (primo anno interamente a scuola oppure nei laboratori delle associazioni professionali). Per facilitare il compito alla DFP, si invitano i datori di lavoro ad attenersi strettamente alle disposizioni sopra menzionate.

12. Tasse

Per la frequenza scolastica non   dovuta alcuna tassa da parte dell'azienda di tirocinio. Per contro le aziende sono chiamate a partecipare alle spese per i corsi interaziendali nella misura stabilita per ogni professione dalla rispettiva commissione dei corsi. Per gli apprendisti del settore del commercio e della vendita, la partecipazione   di 500.-- franchi forfetari all'anno.

13. Esami finali di tirocinio, contributo del datore di lavoro

Il contributo richiesto ai datori di lavoro dei settori artigianale, industriale e sanitario   stabilito in 250.-- franchi per apprendista. Il contributo   calcolato secondo il principio dell'equa ripartizione delle spese del materiale d'esame tra le singole professioni.

SALARI MINIMI E ORARI SETTIMANALI MASSIMI APPLICABILI

PROFESSIONE	SALARIO MINIMO		
	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
addetto alimentarista CFP	700.--	800.--	
addetto alla cura dei tessuti AFC	600.--	850.--	1'000.--
addetto alla logistica CFP	550/700.--	700/900.--	
addetto alla tecnica della costruzione CFP	627.--	814.--	
addetto all'economia domestica CFP	1'050.--	1'250.--	
addetto d'albergo CFP	1'020.--	1'300.--	
addetto del pneumatico CFP	480-800.--	580-1000.--	
addetto di cucina CFP	1'020.--	1'300.--	
addetto di macelleria CFP	600.--	800.--	
addetto di ristorazione CFP	1'020.--	1'300.--	
agente tecnico di materie sintetiche AFC	575.--	741.--	982.--
aiuto metalcostruttore CFP	400.--	550.--	
armaiolo	370/400.--	500/540.--	660/750.--
assistente all'informaz. e alla documentazione	500.--	690.--	945.--
assistente del commercio al dettaglio CFP	600.--	790.--	
assistente dentale	500.--	850.--	1'200.--
assistente di farmacia AFC	576.--	717.--	854.--
assistente di manutenzione per automobili CFP	507.--	632.--	
assistente di studio medico	350.--	700.--	1'050.--
assistente di studio veterinario AFC	435.60	703.10	1'191.90
assistente d'ufficio CFP	600.--	790.--	
calzolaio	600.--	800.--	1'000.--
calzolaio ortopedico	600.--	800.--	1'000.--
carpentiere	700.--	900.--	1'200.--
carrozziere lattoniere AFC	582.--	672.--	850.--
carrozziere verniciatore AFC	582.--	672.--	850.--
conducente d'autocarri	618.--	719.--	871.--
costruttore	370/400.--	500/540.--	660/750.--
costruttore delle vie di traffico AFC	8.86	11.82	14.77
costruttore delle vie di traffico CFP	8.86	11.82	
costruttore d'impianti di ventilazione AFC	627.--	814.--	1'002.--
costruttore d'impianti e apparecchi	420.--	760.--	950.--
creatore d'abbigliamento (abb. per donne)	400.--	500.--	800.--
creatore di abbigliamento (cuc. di pellicce)	400.--	600.--	800.--
creatore di abbigliamento (pellicceria)	500.--	700.--	1'000.--
cucitrice per arredamenti interni	400.--	600.--	800.--
cuoco	1'020.--	1'300.--	1'550.--
cuoco in dietetica AFC	1'750.--		
custode di cavalli CFP	350.--	450.--	
decoratore d'interni	400.--	600.--	800.--
decoratore espositore	500/900.--	600/1'100.--	800/1'300.--
disegnatore d'arredamenti	6'060.--	8'888.--	13'029.--
disegnatore del genio civile	6'060.--	8'888.--	13'029.--
disegnatore edile	6'060.--	8'888.--	13'029.--
disegnatore in pianificazione del territorio	6'060.--	8'888.--	13'029.--
disegnatore-metalcostruttore AFC	--	760.--	950.--
disegnatore-paesaggista	500.--	650.--	850.--
elettricista di montaggio AFC	513.--	706.--	865.--
elettricista per reti di distribuzione	610.--	830.--	1'070.--
elettronico	370/400.--	500/540.--	660/750.--
elettronico multimediale	415.--	560.--	685.--
estetista AFC	400.--	500.--	650.--
fabbro di veicoli	582.--	672.--	850.--
falegname	300.--	700.--	1'000.--
falegname CFP	300.--	700.--	
fiorista AFC	250.--	700.--	900.--
fiorista CFP	250.--	700.--	
fotografo	250.--	300.--	350.--
fotografo di laboratorio	250.--	300.--	350.--
geomatico	400.--	600.--	900.--
gessatore	975.--	1'355.--	1'940.--
giardiniere	500.--	700.--	1'000.--
grafico	400.--	700.--	1'000.--
guardiano di animali	320.--	450.--	570.--
guardiano di animali (laboratori)	735.--	875.--	1'132.--
impiegata d'economia domestica AFC	1'050.--	1'250.--	1'450.--
impiegato d'albergo AFC	1'020.--	1'300.--	1'550.--
impiegato del commercio al dettaglio AFC	600.--	790.--	1'050.--
impiegato di commercio	600.--	790.--	1'050.--
impiegato di commercio (banche)	650.--	800.--	1'000.--

AGLI APPRENDISTI NEL CANTONE TICINO

4° ANNO	NOTE	ORARIO MASSIMO		UFFICIO DI RIFERIMENTO
		ORE	NOTE	
	M 12	42	CH	UFIA
	M 12	41	U	UFIA
	M 13, P	42	CH	UFIA
	M 13	40	TI	UFIA
	M12/13	40/43	U	UFIA
	M 12	42	CH	UFIA
	M12/13, P	42	U	UFIA
	M 12	42	CH	UFIA
	M 12	43	CH	UFIA
	M 12	42	CH	UFIA
1'201.--	M 12	43	CH	UFIA
	M12/13	40	CH	UFIA
830/950.--	M 13	40/42	CH/U	UFIA
	M 13	40	TI	UFCS
	M 13	42	C	UFCS
	M 13	42	C	UFSS
	M 13	41	TI	UFCS
	M 13	41,5	TI	UFIA
	M 13	42	CH	UFSS
	M 12	43	U	UFSS
	M 13	42	C	UFCS
	M 12	42	CH	UFIA
1'200.--	M 12	42	CH	UFIA
	M 13	42	TI	UFIA
1'077.--	M 12	41	CH	UFIA
1'077.--	M 12	41	CH	UFIA
	M 13	48	TI	UFIA
830/950.--	M 13	40/42	CH/U	UFIA
	O	40	TI	UFIA
	O	40	TI	UFIA
	M 13	40	TI	UFIA
1'250.--	M12/13	40	CH	UFIA
	M 12	40	CH	UFIA
	M 12	42	U	UFIA
	M 12	42	U	UFIA
	M 13	42	CH	UFIA
	M 12	42	CH	UFIA
	M 12	42	CH	UFIA
	M12/13	non definite	---	UFIA
1'000.--	M 13	42	CH	UFIA
900/1'500.--	M 13, P	40/41	U	UFIA
17'170.--	A	40	TI	UFIA
17'170.--	A	40	TI	UFIA
17'170.--	A	40	TI	UFIA
17'170.--	A	40	TI	UFIA
1'250.--	M12/13	40	CH	UFIA
1'100.--	M 12	42,3	C	UFIA
	M 13, D	40	TI	UFIA
	M 13	40	U	UFIA
830/950.--	M 13	40/42	CH/U	UFIA
920.--	M 13	40	U	UFIA
	M 12	45	C	UFSS
1'077.--	M 12	41	CH	UFIA
1'500.--	M 13, F	41,30	TI	UFIA
	M 13	41,30/44	TI	UFIA
	M 12	44	C	UFIA
	M 12	44	C	UFIA
450.--	M 12	41,3	U	UFIA
	M 12	40	U	UFIA
1'200.--	M 12	41	CH	UFIA
	M 13	37,30/42,30	TI	UFIA
	M 12	43	CH	UFIA
	M 12	40/44	CH	UFIA
	M 12	42	U	UFSS
	M 12	42	U	UFSS
	M12/13	40/43	U	UFIA
	M 12	42	CH	UFIA
	M 13	42	C	UFCS
	M 13	40	C	UFCS
	M 13	40	TI/CH	UFCS

SALARI

- A =** salario annuale
- M 12 =** salario mensile versato 12 volte all'anno
- M 12/13 =** da versare 12/13 volte all'anno
- M 13 =** salario mensile versato 13 volte all'anno
- O =** salario orario
- P =** minimo/massimo
- S =** 1° semestre/
2° semestre
- R =** riservate altre raccomandazioni elaborate dall'UPF per la frequenza del 1° anno
- D =** primo anno: salario versato solo per le ore effettivamente prestate
- B =** primo anno: mese di scuola/
mese di lavoro
- F =** apprendisti al 4° anno con esame intermedio non superato: 1'000.-- franchi

ORARI

- C =** orari stabiliti da una convenzione
- CH =** orari a livello nazionale
- TI =** orari a livello cantonale
- U =** orari stabiliti secondo l'uso locale

UFFICIO DI RIFERIMENTO

- UFIA =** Ufficio della formazione industriale, agraria, artigianale e artistica
decs-ufia@ti.ch
tel. 091 815 31 30
- UFCS =** Ufficio della formazione commerciale e dei servizi
decs-ufcs@ti.ch
tel. 091 815 31 40
- UFSS =** Ufficio della formazione sanitaria e sociale
decs-ufss@ti.ch
tel. 091 815 31 50

PROFESSIONE	SALARIO MINIMO		
	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
impiegato di commercio (aziende della logistica e spedizioni internazionali)	808.--	995.--	1'182.--
impiegato di ristorazione AFC	1'020.--	1'300.--	1'550.--
impiegato in logistica AFC	550/700.--	700/900.--	900/1'200.--
incastonatore	350.--	450.--	600.--
informatico AFC	500.--	700.--	850.--
installatore d'impianti sanitari AFC	627.--	814.--	1'002.--
installatore elettricista AFC	513.--	706.--	865.--
laboratorista AFC	500.--	700.--	800.--
lattoniere AFC	627.--	814.--	1'002.--
libraio	600.--	750.--	950.--
macellaio salumiere AFC	600.--	800.--	1'000.--
meccanico d'apparecchi a motore AFC	600.--	800.--	1'000.--
meccanico di cicli (biciclette)	480.--	600.--	760.--
meccanico di cicli (motoleggere)	480.--	600.--	760.--
meccanico di macchine agricole AFC	600.--	800.--	1'000.--
meccanico di macchine edili AFC	600.--	800.--	1'000.--
meccanico di manutenzione per automobili AFC	507.--	632.--	823.--
meccanico di motoveicoli	480.--	600.--	760.--
meccatronico d'automobili AFC	250/507.--	632.--	823.--
mediamatico	620.--	750.--	1'080.--
metalcostruttore AFC	420.--	760.--	950.--
installatori di riscaldamenti AFC	627.--	814.--	1'002.--
montatore d'impianti di refrigerazione	415.--	600.--	835.--
mugnaio	841.--	1'153.--	1'447.--
muratore	8.94	11.92	14.90
odontotecnico AFC	500.--	600.--	800.--
operatore al taglio edile	5.85	8.05	11.75
operatore di edifici e infrastrutture AFC	650.--	920.--	1'160.--
operatore in automazione	370/400.--	500/540.--	660/750.--
operatore postpress AFC	300.--	800.--	1'100.--
operatore pubblicitario AFC	400.--	550.--	700.--
operatore socioassistenziale AFC	1'372.--	1'472.--	1'572.--
operatore sociosanitario	1'372.--	1'472.--	1'572.--
orafo	350.--	450.--	600.--
orologiaio industriale	300.--	350.--	450.--
orologiaio riparatore	300.--	350.--	450.--
orologiaio-microelettronico	300.--	350.--	450.--
ortopedico	400.--	600.--	850.--
ottico	600.--	800.--	1'000.--
panettiere-pasticciere AFC	700.--	800.--	1'000.--
parrucchiere AFC	350.--	450.--	550.--
parrucchiere, formaz. supp. in base al diritto previgente	800.--		
pasticciere-confettiere AFC	700.--	800.--	1'000.--
pianificatore elettricista AFC	6'060.--	8'888.--	13'029.--
piastrellista	900.--	1'240.--	1'790.--
pittore	843.--	1'000.--	1'524.--
poligrafo AFC	300.--	800.--	1'100.--
polimeccanico	370/400.--	500/540.--	660/750.--
posatore di pavimenti	855.--	1'180.--	1'715.--
produttore di elementi prefabbricati	850.--	1'100.--	1'600.--
professionista del cavallo AFC	500.--	600.--	800.--
progettista della tecnica della costruzione	627.--	814.--	1'002.--
pulitore di edifici	700.--	970.--	1'210.--
riciclatore	650.--	850.--	1'100.--
rifinitore di casse e prodotti d'orologeria	300.--	350.--	450.--
scalpellino	4.36	5.81	8.72
scalpellino da laboratorio	4.36	5.81	8.72
scalpellino taglia pietre	4.36	5.81	8.72
scultore su pietra	4.36	5.81	8.72
segantino di produzione per l'industria del legno AFC	580/840.--	970/1'180.--	1'350/1'740.--
sellaio da carrozzeria	582.--	672.--	850.--
selvicoltore AFC	7'800.--	10'400.--	14'300.--
spazzacamino	350.--	550.--	800.--
specialista in fotografia AFC	450.--	550.--	650.--
tecnico alimentarista	700.--	800.--	1'000.--
tecnologo di chimica e chimica farmaceutica AFC	500.--	700.--	800.--
tecnologo di stampa AFC	300.--	800.--	1'100.--
tecnologo d'imballaggio AFC	600.--	800.--	1'050.--
telematico AFC	513.--	706.--	865.--
telematico (2 anni)	1'878.--	2'087.--	
verniciatore industriale AFC	582.--	672.--	850.--
vetraio	600.--	750.--	1'100.--

4° ANNO	NOTE	ORARIO MASSIMO ORE	NOTE	UFFICIO DI RIFERIMENTO
	M 13	40	C	UFCS
	M 12	42	CH	UFIA
	M 13, P	42	CH	UFIA
800.--	M 12	42,3	U	UFIA
950.--	M 13	40/42	CH/U	UFIA
	M 13	40	TI	UFIA
1'084.--	M 13	40	TI	UFIA
	M 13	40/44	U	UFIA
	M 13	40	TI	UFIA
	M 13	42	U	UFCS
	M 12	43	CH	UFIA
1'250.--	M12/13	40	CH	UFIA
	M 13	43	U	UFIA
	M 13	43	U	UFIA
1'250.--	M12/13	40	CH	UFIA
1'250.--	M12/13	40	CH	UFIA
	M 13	41,5	TI	UFIA
1'000.--	M 13	43	U	UFIA
1'270.--	M 13, B	41,5	TI	UFIA
1'250.--	M 13	40	CH	UFIA
1'250.--	M12/13	40	CH	UFIA
	M 13	40	TI	UFIA
1'015.--	M 13	41	TI	UFIA
	M 13	41	U	UFIA
	O	37,30/46,30	TI	UFIA
1'000.--	M 13	42	CH	UFIA
	O	40	TI	UFIA
	M12/13	40	U	UFIA
830/950.--	M 13	40/42	CH/U	UFIA
1'500.--	M 12, R	40	CH	UFIA
1'000.--	M 12	44	CH	UFIA
	M 12	40	TI	UFSS
	M 12	40	TI	UFSS
800.--	M 12	42/44	U	UFIA
	M 13	40	U	UFIA
600.--	M 13	40	U	UFIA
600.--	M 13	40	U	UFIA
1'200.--	M12/13	42,3	U	UFIA
1'200.--	M 12	42,3	U	UFIA
	M 12	42	CH	UFIA
	M 12	43	CH	UFIA
	M 12	43	CH	UFIA
	M 12	42	CH	UFIA
17'170.--	A	40	TI	UFIA
	M 13	40/44	TI	UFIA
	M 13	40	TI	UFIA
1'500.--	M 12, R	40	CH	UFIA
830/950.--	M 13	40/42	CH/U	UFIA
	M 13	37,30/45	TI	UFIA
	M 13	42	CH	UFIA
	M12/13	non definite	---	UFIA
1'317.--	M 13	40	TI	UFIA
	M 12	40	U	UFIA
	M 12	42	CH	UFIA
	M 13	40	U	UFIA
14.53	O	37,30/46,30	TI	UFIA
	O	37,30/46,30	TI	UFIA
	O	37,30/46,30	TI	UFIA
14.53	O	37,30/46,30	TI	UFIA
	M 12, S	42,30	CH	UFIA
	M 12	41	U	UFIA
	A	45	U	UFIA
	M 13	42,3	TI	UFIA
	M12/13	43	U	UFIA
	M 12	42	CH	UFIA
	M 13	40/44	U	UFIA
1'500.--	M 12, R	40	CH	UFIA
1'150.--	M 12	40	CH	UFIA
1'084.--	M 13	40	TI	UFIA
	M 13	40	TI	UFIA
	M 12	41	CH	UFIA
	M 13	41,3	TI	UFIA

SALARI

- A =** salario annuale
- M 12 =** salario mensile versato 12 volte all'anno
- M 12/13 =** da versare 12/13 volte all'anno
- M 13 =** salario mensile versato 13 volte all'anno
- O =** salario orario
- P =** minimo/massimo
- S =** 1° semestre/
2° semestre
- R =** riservate altre raccomandazioni elaborate dall'UPF per la frequenza del 1° anno
- D =** primo anno: salario versato solo per le ore effettivamente prestate
- B =** primo anno: mese di scuola/
mese di lavoro
- F =** apprendisti al 4° anno con esame intermedio non superato: 1'000.-- franchi

ORARI

- C =** orari stabiliti da una convenzione
- CH =** orari a livello nazionale
- TI =** orari a livello cantonale
- U =** orari stabiliti secondo l'uso locale

UFFICIO DI RIFERIMENTO

- UFIA =** Ufficio della formazione industriale, agraria, artigianale e artistica
decs-ufia@ti.ch
tel. 091 815 31 30
- UFCS =** Ufficio della formazione commerciale e dei servizi
decs-ufcs@ti.ch
tel. 091 815 31 40
- UFSS =** Ufficio della formazione sanitaria e sociale
decs-ufss@ti.ch
tel. 091 815 31 50

Disposizioni riguardanti l'assunzione di apprendisti e la stipulazione del contratto di tirocinio

Uffici della Divisione della formazione professionale

Per informazioni rivolgersi ai rispettivi uffici della Divisione della formazione professionale:

- **Ufficio della formazione industriale, agraria, artigianale e artistica (UFIA)**
tel. 091 815 31 30
decs-ufia@ti.ch
- **Ufficio della formazione commerciale e dei servizi (UFCS)**
tel. 091 815 31 40
decs-ufcs@ti.ch
- **Ufficio della formazione sanitaria e sociale (UFSS)**
tel. 091 815 31 50
decs-ufss@ti.ch

Nell'elenco dei salari minimi e degli orari settimanali massimi applicabili agli apprendisti è indicato, per singola professione, l'ufficio competente.

Breganzona, giugno 2008

